

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE**

di cui all'art. 18, della legge 11.02.1994, n. 109 e succ. mod.

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Oggetto del regolamento

Art. 1.2 - Definizione delle prestazioni

Art. 1.3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

Art. 1.4 - Conferimento degli incarichi

CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 2.1 - Ripartizione verticale

Art. 2.2 - Ripartizione orizzontale

Art. 2.3 - Incarichi con professionisti esterni

Art. 2.4 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ'

Art. 3.1 - Termini per le prestazioni

Art. 3.2 - Ritardato adempimento delle prestazioni

Art. 3.3 - Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

Art. 3.4 - Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

Art. 3.5 - Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

Art. 3.6 - Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1 - Sottoscrizione degli elaborati

Art. 4.2 - Utilizzazione degli elaborati

CAPO V - ALTRI ONERI

Art. 5.1 - Spese

Art. 5.2 - Oneri per la copertura assicurativa

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 6.1 - Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, come introdotto dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge citata.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico dell'amministrazione.
4. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intende per "ufficio tecnico" la Sezione LL.PP. e la Sezione Urbanistica Edilizia Privata a seconda si tratti rispettivamente, di progetti di opere o di lavori o di atti di pianificazione.

Art. 1.2

Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni ovvero ai sensi e per gli effetti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del regolamento D.P.R. 21.12.1999 n. 554, si intendono per lavori pubblici le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di opere ed impianti, anche di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica inseriti al titolo 2° (secondo) e nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche approvato dal Consiglio Comunale. Nei contratti misti di lavoro, forniture e servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme della presente regolamento qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 % dell'ammontare dell'appalto di forniture e servizi, il cui rilievo deve essere giustificato dall'analisi prezzi; le forniture ed i servizi oggetto dell'appalto devono essere previsti nel bilancio di previsione dell'Ente al titolo 2° (secondo) della spesa. Resta inteso che elemento essenziale per l'applicazione del presente regolamento è la progettazione nelle forme previste dalla L. 109/1994 e successive modifiche e D.P.R. 21.12.1999 n. 554, e per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 16, della legge citata, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16 e dal regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici L. n. 109/1994 e successive modifiche.
2. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale, le relative varianti ed i piani di settore di cui al Titolo IV Capo I della Legge

regionale 19.11.1991 n. 52 e successive modifiche, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti, i progetti dei parchi comunali ed intercomunali e piani cimiteriali di cui alla Legge regionale 30.09.1996 n. 42, i progetti di parchi urbani di cui alle legge regionale 30.08.1986 n. 39 e relativi aggiornamenti.

3. Per atti di pianificazione particolareggiata o esecutiva si intendono: le Varianti di cui all'art. 1 comma 5 della legge 03.01.1978 n. 1, i piani regolatori particolareggiati comunali di cui al Titolo IV Capo II della legge regionale 19.11.1991 n. 52 e successive varianti, e gli altri piani particolareggiati o esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi, i regolamenti nelle suddette materie e relative varianti.-

4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione conformi alla normativa vigente, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 1.3

Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato sulla base della legge 144/1999, nella misura dell' 1,5% dell'importo dei lavori posto a base di gara per la realizzazione di opere pubbliche o di lavori, salvo diverse e future modifiche, stabilite da normative nazionali o regionali, di tale percentuale che saranno adeguate automaticamente alle disposizioni del presente regolamento.

2. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30%, salvo diverse disposizioni del regolamento, sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, del 1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.

3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione, ai sensi dell'articolo 1.2, comma 4, del regolamento.

4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti assegnati ad apposita voce del bilancio per la realizzazione delle opere pubbliche o atti di pianificazione.

Art. 1.4

Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento interno del Capo Sezione sentito il responsabile del procedimento se diverso. Qualora per carenza nell'organico di personale tecnico, accertato e certificato dal legale rappresentante dell'ente, all'interno dell'Ufficio Tecnico non vi siano le professionalità necessarie a svolgere specifiche prestazioni, è ammesso l'affidamento di incarichi a professionisti esterni nelle modalità previste dalla legge n. 109/1994 e successive modifiche.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, della Direzione Lavori, della redazione del piano di sicurezza ovvero di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione e del collaudo; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 109 del 1994.

3. Il personale, diverso dal progettista che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, può essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione. Il Capo Sezione provvede, sentito il responsabile del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 3 e viene conservato agli atti.

4. Il personale incaricato della progettazione, della Direzione Lavori, della redazione del piano di sicurezza ovvero di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione, del collaudo e della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, dovrà svolgere l'incarico all'interno dell'orario di lavoro.

CAPO II

RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 2.1

Ripartizione verticale

1. La ripartizione verticale del fondo per la progettazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico, in base all'aliquota percentuale del fondo relativa all'importo dei lavori ed a quanto stabilito dall'articolo 17 comma 14 ter della legge 109/94 e successive modifiche e dalla tabella B della legge 143/1949. ovvero:

<i>progettazione preliminare</i>	<i>a + b</i>
<i>progettazione definitiva</i>	<i>c</i>
<i>progettazione esecutiva</i>	<i>d + e + f</i>

2. Nel caso di progettazione affidata all'esterno sarà accantonato un fondo calcolato sulla base della legge 144/1999, nella misura dell' 1,5% dell'importo dei lavori posto a base di gara per la realizzazione di opere pubbliche o di lavori, salvo diverse e future modifiche di tale percentuale che saranno adeguate automaticamente alle disposizioni del presente regolamento. Tale fondo sarà ripartito tra le figure che hanno partecipato alla realizzazione dell'opera o dei lavori con atto del responsabile del procedimento sentito tutto il personale che ha partecipato alla realizzazione dell'opera o dei lavori.

2. Nel caso di progettazione affidata all'esterno sarà accantonato un fondo calcolato sulla base della legge 144/1999, nella misura dell' 30% sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, del 1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo salvo diverse e future modifiche di tale percentuale che saranno adeguate automaticamente alle disposizioni del presente regolamento. Tale fondo sarà ripartito tra le figure che hanno partecipato alla realizzazione degli atti di pianificazione con atto del responsabile del procedimento sentito tutto il personale che ha partecipato alla realizzazione dell'atto di pianificazione.

3. Per le prestazioni elementari componenti i singoli livelli progettuali dei lavori pubblici si fa riferimento alla tabella B, di cui all'articolo 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, o alla tabella I.2 di cui all'articolo 59 della legge 2 marzo 1949 n. 143, ovvero ad altre eventuali disposizioni successive regolanti la stessa materia, in relazione al titolo professionale del tecnico incaricato.

4. L'eventuale ulteriore ripartizione verticale del fondo per le prestazioni elementari relative alla progettazione di lavori pubblici, ovvero la ripartizione per la redazione degli atti di pianificazione, è predeterminata mediante accordo dei partecipanti su proposta del responsabile del procedimento, unitamente alla determinazione di cui all'articolo 1.4, comma 2; in assenza di accordo, la ripartizione è definita dal responsabile del procedimento, secondo i criteri di professionalità e proporzionali alle tariffe stabilite dalla legge 143/1949.

Art. 2.2

Ripartizione orizzontale

1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la progettazione dei lavori pubblici è ripartita come segue:

<i>responsabile del procedimento</i>	20%
<i>progettista</i>	20%
<i>direttore di lavori</i>	10%
<i>coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione</i>	..5%
<i>coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione</i>	10%
<i>collaudatore</i>	2%
<i>esecutori*</i>	23%
<i>partecipanti**</i>	10%

**personale che redigono gli elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto su disposizione dei tecnici progettisti e che firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rivelazioni, misurazioni, dati grafici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale*

***personale dell'ufficio tecnico, che non sottoscrivono gli elaborati, che abbia partecipato alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale per la predisposizione e la formazione del progetto o degli atti di pianificazione.*

2. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:

<i>progettista</i>	<i>45%</i>
<i>esecutori*</i>	<i>40%</i>
<i>partecipanti**</i>	<i>15%</i>

**personale che redigono gli elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto su disposizione dei tecnici progettisti e che firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rivelazioni, misurazioni, dati grafici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale*

***personale dell'ufficio tecnico, che non sottoscrivono gli elaborati, che abbia partecipato alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale per la predisposizione e la formazione del progetto o degli atti di pianificazione.*

3. In riferimento ai commi 1 e 2 l'attribuzione di più funzioni comporta il cumulo delle singole percentuali, fatte salve le percentuali da destinarsi al personale che collabora alla formazione del progetto stabilite nell'atto di affidamento dell'incarico.

Art. 2.3

Incarichi con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi a professionisti esterni per prestazioni specialistiche nell'ambito dello stesso progetto o atto di pianificazione qualora per carenza nell'organico di personale tecnico, accertata e certificata dal legale rappresentante dell'ente, all'interno dell'Ufficio Tecnico non ci siano le professionalità necessarie a svolgere specifiche prestazioni specialistiche.

2. Qualora si proceda all'incarico con professionisti esterni il fondo di incentivazione è calcolato nella misura di cui al precedente articolo 1.3 e ripartito nella misura degli articoli 2.1 e 2.2 considerando le prestazioni effettivamente svolte dall'Ufficio Tecnico.

Art. 2.4

Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1 Qualora la progettazione, la Direzione Lavori, la redazione del piano di sicurezza ovvero di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione e il collaudo o l'atto di pianificazione da redigere siano stati eseguiti da soggetti appartenenti ad altra Amministrazione il fondo incentivante, è accantonato e ripartito ai soggetti interessati secondo i principi desumibili dal presente regolamento; le quote parti della somma in argomento corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da dipendenti interni all'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione Comunale, costituiscono economie.

2 Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

3. Il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione.

CAPO III

TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ'

Art. 3.1

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto, in mancanza di tali termini restano validi quelli definiti dal P.R.O. o P.E.G. approvato dalla Giunta Comunale.

2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato dall'organo che ha disposto l'affidamento. A tal fine la proroga deve venire richiesta prima della scadenza dei termini.

3. I termini decorrono sempre dalla data di esecutività del provvedimento o nell'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4 commi 1 ovvero dal verificarsi delle circostanze indicate nel provvedimento o nell'atto di conferimento.

4. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 3.2

Ritardato adempimento delle prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previste le penalità da applicare per il ritardato adempimento delle prestazioni.

2. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura dello 0.3% del fondo per ogni giorno di ritardo.-

3. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

Art. 3.3

Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di indirizzi programmatici (programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche) impartiti dall'Amministrazione Comunale, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.

2. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:

a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto del 1%;

b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto del 3%;

c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto del 5%;

d) qualora l'inesatto adempimento o gli errori siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione del fondo;

e) nei casi di cui alle lettere c) e d) il Capo Sezione sentito il responsabile del procedimento può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentito il responsabile del procedimento.

3. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

4. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all'articolo 3.2, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore al fondo relativo al progetto o all'atto di pianificazione.

Art. 3.4

Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati nel modo seguente:

<i>prestazioni</i>	<i>% da liquidare</i>	<i>tempi</i>
<i>responsabile del procedimento</i>	100	<i>30 gg. dall'aggiudicazione dei lavori</i>
<i>progettista</i>	100	<i>30 gg. dall'aggiudicazione dei lavori</i>
<i>esecutore</i>	100	<i>30 gg. dall'aggiudicazione dei lavori</i>
<i>partecipanti</i>	100	<i>30 gg. dall'aggiudicazione dei lavori</i>
<i>coordinatore della sicurezza in fase di progettazione</i>	100	<i>30 gg. dall'aggiudicazione dei lavori</i>
<i>coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione</i>	100	<i>30 gg. dalla redazione del conto finale</i>
<i>direzione lavori</i>	100	<i>30 gg. dalla redazione del conto finale</i>
<i>collaudo</i>	100	<i>30 gg. dalla redazione del conto finale</i>

Art. 3.5

Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

1. Il fondo relativo alla redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva è liquidato nel modo seguente:
 - a) il 50% entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b) il 50% entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di approvazione dell'atto di pianificazione.

Art. 3.6

Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

1. Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere automaticamente prorogati fino alla successiva data di erogazione dello stipendio, a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti e al solo fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile del procedimento nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio di ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.
3. Con riferimento alle ripartizioni e liquidazioni definite negli articoli precedenti nel caso che il destinatario del fondo si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 5.2 comma 2 saranno corrisposte al destinatario del fondo le quote relative alle prestazioni eseguite fino alla data dell'evento di cui all'art. 5.2, le liquidazioni di tali prestazioni saranno contestuali al pagamento dell'ultimo stipendio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1

Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici, che assumono la responsabilità professionale, civile, penale e contabile del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4, comma 2 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.

Art. 4.2

Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto esecutivo resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per finalità pubbliche e fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

CAPO V

ALTRI ONERI

Art. 5.1

Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 5.2

Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a carico dell'amministrazione il rimborso degli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici ai sensi del art. 106 del D.P.R. 21.12.1999 n.554 e successive modifiche.
2. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi e i relativi massimali non possono essere inferiori ad una quota del 10% dell'importo dei lavori da progettare e da porsi a base di gara.

3. In relazione a caratteristiche particolari del lavoro pubblico da progettare, riferite alla sua urgenza o alla sua complessità, da indicare in sede di conferimento dell'incarico, sentito il responsabile del procedimento, il massimale determinato al comma 2 può essere aumentato fino al doppio.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 6.1

Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

1. Il regolamento si applica, limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse purchè non comportino aumenti della spesa già stanziata per l'esecuzione dell'opera né modifica ad hoc dei quadri economici né a perizie, ai fondi di incentivazione accantonati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche antecedente all'approvazione del presente regolamento, qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento; qualora il fondo sia stato accantonato, ma non siano ancora stati definiti i criteri di ripartizione, il regolamento si applica anche a questi.

2. Qualora il fondo limitatamente alle procedure di realizzazione di opere pubbliche non ancora concluse non sia stato accantonato il presente regolamento si applica anche a queste procedure in maniera integrale al fine di accantonare e successivamente ripartire il fondo medesimo.

3. Qualora le aliquote dell'articolo 1.3 comma 1, e 2 fossero modificate con provvedimento legislativo, con contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento, questo continuerà a trovare applicazione anche con le nuove misure dell'incentivo sempre che sia compatibile con le previsioni di legge.

Approvato con verbale di contrattazione decentrata del 03 agosto 2001 e Delibera di Giunta Comunale n. del 00.08.2001

S:\ARCHIVI\CSLLPP\RI SERVA\Regolamento Costituzione Fondo Incentivante.DOC